



Ordinanza n. 0000029 del 22/12/2021

OGGETTO: Divieto di utilizzo di petardi, botti e fuochi d'artificio di qualsiasi tipologia sul territorio comunale.

IL SINDACO

Premesso che:

- in coincidenza del capodanno, è ormai tradizione antica e consolidata quella di festeggiare con botti ed altri artifici legali, l'inizio del nuovo anno;
- durante il capodanno è consuetudine compiere l'accensione e i lanci di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi ad uso personale e familiare ecc.;
- ogni anno a livello nazionale accadono infortuni anche di grave entità, derivati alle persone nell'utilizzo di simili prodotti;
- tale condotta può rappresentare un pericolo per l'incolumità pubblica ed è sempre stato causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di cittadini, soprattutto a causa dell'uso incontrollato da parte di persone che spesso non rispettano le precauzioni minime di utilizzo;
- quest'anno, in particolare, sarà oltremodo necessario scongiurare l'accadimento di infortuni che possano portare ad un incremento delle presenze di feriti nei Pronto Soccorso, dato il periodo di emergenza sanitaria in cui tutta la comunità è chiamata al senso di responsabilità, al fine di lasciare la disponibilità di spazi, mezzi e personale sanitario al soccorso di persone affette da Covid-19;
- l'accensione e lo sparo di fuochi pirotecnici determina nell'ambito sull'intero territorio comunale momenti di forte inquinamento acustico tali da incidere sulla qualità della vita delle persone e da spaventare gli animali fino al punto di indurli alla fuga dal luogo di dimora abituale, con conseguente rischio per la loro incolumità e incidenti stradali;
- in commercio sono presenti fuochi d'artificio silenziosi o a basso impatto acustico che non costituirebbero causa dei disagi sopra elencati;
- lo sparo e il lancio dei predetti fuochi d'artificio viene effettuato molte volte anche da minori, i quali utilizzano detti materiali esplosivi con imperizia tale da rappresentare un pericolo reale e concreto per sé stessi e per le persone e cose che si trovano nel posto dove avvengono gli spari;
- la cronaca degli ultimi anni ha reso evidente come i principali incidenti, in occasione dell'utilizzo improprio di botti, petardi e simili, siano legati ad un'immissione, vendita e utilizzo illegale di tali prodotti e si ritiene quindi opportuno cercare di contrastare, anche mediante maggiori controlli in materia, la circolazione di tali prodotti illegali;
- tutti gli articoli pirotecnici, anche quelli cd. "declassificati" e cioè potenzialmente non pericolosi, posti in libera vendita, contengono sostanze esplosive o simili, capaci di causare l'espansione improvvisa del materiale in essi contenuti, accompagnato solitamente dalla produzione di calore, effetti luminosi, sonori, gassosi o fumogeni;

Viste:



- la nota redatta congiuntamente dalle Associazioni WWF Bologna Metropolitana OdV, Enpa, Gev Bologna e Nuovo Rifugio di Amola Odv, inviata a tutti i Sindaci dei Comuni di Terred'Acqua, in data 5/11/2021 ed acquisita in data 3/12/2021 con Prot. Gen. n. 33978, in cui:
 - si chiede di prevedere divieti o limitazioni all'impiego di petardi e prodotti pirotecnici;
 - si sottolinea la contingenza e l'urgenza di tale atto, per limitarne l'uso considerando lo spavento causato agli animali in genere;
- la nota redatta in data 10/12/2021 dall'Associazione Bologna Zoofila Onlus, acquisita in pari data al nostro Protocollo con n. 34488, in cui si chiede al Comune di emettere, come per gli anni passati, apposita ordinanza di limitazione dell'uso dei fuochi artificiali;

Constatata quindi:

- l'urgente necessità di adottare idonee misure capaci di aumentare nei cittadini la percezione di sicurezza ed il rispetto delle regole di civile convivenza attraverso una costante attività di prevenzione e controllo del territorio e di regolamentare e limitare l'uso dei botti e fuochi d'artificio sul territorio comunale;
- la volontà di tollerare, in omaggio alla tradizione, solo per alcune ore l'uso di fuochi o botti;

Ritenuto pertanto necessario ed urgente intervenire con un provvedimento specifico a tutela della pubblica incolumità;

Visti:

- il T.U.L.P.S. R.D. 773/1931 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge n. 241/90 e s.m.i.;
- l'art. 54 comma 4 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e modif., in merito ai poteri del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti;

ORDINA

- 1) il divieto di esplodere petardi, botti, fuochi d'artificio e articoli pirotecnici in genere nella giornata del 31 dicembre, dalle ore 22:00 alle ore 7:00 del giorno successivo su strade, piazze, parchi e luoghi pubblici comunque denominati;**
- 2) il divieto di esplodere petardi, botti, fuochi d'artificio e articoli pirotecnici in genere nella giornata del 31 dicembre, fatta eccezione dalle ore 23:30 alle ore 00:30 del giorno successivo, nelle aree private.**

DISPONE CHE

E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza.

Le violazioni a quanto sopra stabilito, saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 ad euro 500.



All'accertamento della violazione consegue anche la sanzione accessoria amministrativa della confisca degli articoli pirotecnici, se illegittimamente posseduti, da assicurarsi mediante il sequestro cautelare degli stessi, secondo le norme di cui gli articoli 13 e 20 della Legge 689/1981.

Qualora il fatto accertato integri gli estremi di uno o più illeciti penali, il responsabile sarà deferito alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 347 del codice di procedura penale.

DISPONE INOLTRE

- che il provvedimento sia esecutivo dalla sua pubblicazione sull'Albo Pretorio informatico del Comune di Calderara di Reno;
- che la presente Ordinanza venga resa nota alla Cittadinanza in modo da assicurarne la più ampia conoscenza a tutti gli interessati mediante pubblici avvisi:
 - pubblicazione sul sito Web del Comune di Calderara di Reno;
 - pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;
- che Copia della presente ordinanza sia inviata per quanto di competenza:
 - al Prefetto, al seguente indirizzo: protocollo.prefbo@pec.interno.it;
 - al Corpo Unico di Polizia Locale - Unione Terred'Acqua al seguente indirizzo: unione.terredacqua@cert.provincia.bo.it;
 - alla Polizia di Stato di Bologna al seguente indirizzo: gab.quest.bo@pecps.poliziadistato.it;
 - al Commissariato della Polizia di Stato di San Giovanni in Persiceto al seguente indirizzo: gab.quest.bo@pecps.poliziadistato.it;
 - al Comando dei Carabinieri Calderara di Reno ai seguenti indirizzi: tbo25470@pec.carabinieri.it e stbo521290@carabinieri.it;
 - al Corpo provinciale delle Guardie Ecologiche Volontarie al seguente indirizzo: corpo@gev.bologna.it;
 - all'organizzazione di volontariato BolognaZoofila al seguente indirizzo: contatti@bolognazoofila.org

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento l'interessato, può proporre ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, secondo le modalità di cui al D.Lgs. n. 104/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione dell'atto impugnato.

IL SINDACO
Giampiero Falzone

Documento informatico firmato digitalmente e conservato in originale ai sensi del D. lgs. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale".